

Cassazione civile sez. III - 25/06/2025, n. 17128

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere-Relatore
Dott. PELLECCCHIA Antonella - Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele - Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18415/2023 R.G.

proposto da:

Ra.An., rappresentato e difeso dall'avvocato M. P., presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-

contro

Pi.Pa., rappresentato e difeso dagli avvocati B. T. E. e D. A. F., presso l'indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 280/2023 depositata il 07/02/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2019 Ra.An. conveniva davanti al Tribunale di Padova Pi.Pa., per ottenere il pagamento della somma di Euro 8.725,00, quale residuo di un debito riconosciuto con scrittura del 21.12.2009, originato da forniture di materiale sportivo all'Associazione Sportiva Dilettantistica U. S. S. (di seguito "A.S.D."), di cui il Pi.Pa. era presidente.

Il Pi.Pa. si costituiva in causa, negando di avere mai riconosciuto il debito in questione, né di avere assunto l'impegno ad estinguerlo. Dava atto che egli, fin dal 2010, non era più presidente della ASD, peraltro cessata nel 2013. Quanto alla asserita ricognizione di debito datata 21.12.2009, affermava che si trattava di un mero conteggio redatto dal Ra.An., da lui sottoscritto solo per ricevuta.

Il Tribunale di Padova, istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con sentenza n. 753/2021, condannava il convenuto a pagare al convenuto la somma di Euro 8.725,00, oltre agli interessi legali dal 18.4.2018 (data della mesa in mora) al

saldo. Il giudice di primo grado riteneva la scrittura del 21.12.2009 quale valido riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. e la responsabilità del Pi.Pa. ex art. 38 c.c.

Avverso la sentenza del Tribunale di Padova proponeva appello il Pi.Pa., chiedendo il rigetto delle domande avversarie e lamentando che il giudice di primo grado non aveva tenuto in adeguato conto i fatti, le difese, i documenti in atti ed il quadro normativo, pervenendo a conclusioni erronee.

Il Ra.An., benché regolarmente notificato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza pronunciata il 31 gennaio 2023, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda proposta in primo grado dal Ra.An., che condannava alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Ra.An.

Ha resistito con controricorso il Pi.Pa.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nel 2019 Ra.An. conveniva davanti al Tribunale di Padova Pi.Pa., per ottenere il pagamento della somma di Euro 8.725,00, quale residuo di un debito riconosciuto con scrittura del 21.12.2009, originato da forniture di materiale sportivo all'Associazione Sportiva Dilettantistica U. S. S. (di seguito "A.S.D."), di cui il Pi.Pa. era presidente.

Il Pi.Pa. si costituiva in causa, negando di avere mai riconosciuto il debito in questione, né di avere assunto l'impegno ad estinguerlo. Dava atto che egli, fin dal 2010, non era più presidente della ASD, peraltro cessata nel 2013. Quanto alla asserita ricognizione di debito datata 21.12.2009, affermava che si trattava di un mero conteggio redatto dal Ra.An., da lui sottoscritto solo per ricevuta.

Il Tribunale di Padova, istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con sentenza n. 753/2021, condannava il convenuto a pagare al convenuto la somma di Euro 8.725,00, oltre agli interessi legali dal 18.4.2018 (data della mesa in mora) al saldo. Il giudice di primo grado riteneva la scrittura del 21.12.2009 quale valido riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. e la responsabilità del Pi.Pa. ex art. 38 c.c.

Avverso la sentenza del Tribunale di Padova proponeva appello il Pi.Pa., chiedendo il rigetto delle domande avversarie e lamentando che il giudice di primo grado non aveva tenuto in adeguato conto i fatti, le difese, i documenti in atti ed il quadro normativo, pervenendo a conclusioni erronee.

Il Ra.An., benché regolarmente notificato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza pronunciata il 31 gennaio 2023, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda proposta in primo grado dal Ra.An., che condannava alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Ra.An.

Ha resistito con controricorso il Pi.Pa.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella impugnata sentenza la corte di merito - dopo aver rilevato che: l'appellato era rimasto contumace, per cui i documenti da lui prodotti in primo grado (e in particolare la asserita ricognizione di debito, di cui al documento n. 3, nonché il documento n. 6), non essendo stati dimessi dalla controparte appellante, non erano utilizzabili per la decisione; ma "la descrizione del documento contenuta nella sentenza impugnata sia pienamente idonea, coincidendo con quanto dedotto dalle parti nei propri atti (in primo grado) a consentire una compiuta valutazione dei citati documenti nn. 3 e 6 - andando di contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, ha ritenuto:

- da un lato, che il documento n. 3, in sé considerato, non aveva un contenuto tale da poter fondare l'applicazione dell'art. 1988 c.c. e quindi da potersi qualificare come ricognizione di debito; d'altronde, la qualificazione del documento n. 3 come ricognizione di debito non trovava riscontro in nessun ulteriore elemento acquisito agli atti (e, in particolare, nel documento n. 6, che la corte di merito ha considerato un mero conteggio sottoscritto dal solo Ra.An., peraltro contestato dal Pi.Pa.); con la conseguenza che, non operando il beneficio dell'astrazione processuale, previsto dall'art. 1988 c.c., sarebbe stato onere del Ra.An. dare la prova dell'esistenza del proprio credito, prova che invece non era stata data;

- dall'altro, che nel caso di specie non era applicabile neppure la previsione di cui all'art. 38 c.c., in quanto la mera detenzione di una carica associativa non determina, in capo a colui che riveste tale carica, la responsabilità solidare per le obbligazioni gravanti sull'associazione; tanto più che il Ra.An. non aveva provato che il Pi.Pa. aveva operato come referente e diretto responsabile dell'associazione ed aveva provveduto direttamente al pagamento delle forniture.

2. Ra.An. articola in ricorso tre motivi.

2.1. Con il primo motivo egli denuncia "violazione degli artt. 115 c.p.c. e 76 disp att. c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)" nella parte in cui la corte di merito - da un lato - ha posto alla base della sua decisione dei documenti facenti parte del suo fascicolo di primo grado, ma non prodotti in secondo grado (benché l'appellante Pi.Pa. avesse la possibilità e comunque l'onere di estrarne copia) e pertanto non utilizzabili ai fini della decisione e - dall'altro lato - ha ommesso di tenere in debito conto i riconoscimenti effettuati dal medesimo appellante Pi.Pa. a seguito di non tempestiva contestazione.

In sintesi, secondo il ricorrente, la corte di merito, in assenza dei documenti su cui si fondavano le censure dell'appellante Pi.Pa., avrebbe dovuto rigettare il gravame per difetto di prova dei motivi di appello. La corte avrebbe dunque errato nel procedere ad una "rivalutazione" sulla base di una descrizione (peraltro non completa) contenuta in altra sentenza, per di più giungendo a conclusioni diametralmente opposte a quelle del Giudice di prime cure.

2.2. Con il secondo motivo, strettamente connesso al precedente, il ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 1988 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)" nella parte in cui la corte di merito non ha ritenuto la scrittura datata 21.12.2009, di cui al doc. 3 delle sue produzioni in primo grado, qualificabile come dichiarazione di debito e quindi prova della sua pretesa creditoria, così come invece aveva fatto il giudice di primo grado.

In sintesi, secondo il ricorrente, la corte di merito ha errato nell'applicazione dei criteri legali per l'identificazione di un atto ricognitivo, svalutando elementi testuali e comportamentali decisivi e ignorando l'effetto di *relevatio ab onere probandi* che ne sarebbe dovuto conseguire a favore di esso ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "violazione dell'art. 38 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)" nella parte in cui la corte di merito non ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare nei confronti del Pi.Pa. l'art. 38 c.c. e quindi che egli potesse dirsi tenuto al pagamento per avere agito in nome e per conto della Associazione Sportiva Dilettantistica.

In sintesi, secondo il ricorrente, il Pi.Pa. era (non un mero prestanome, ma) il Presidente, il referente e il diretto responsabile dell'A.S.D.; dalla acquisita documentazione era risultato

provato che era lo stesso Pi.Pa. a svolgere attività negoziale in nome e per conto dell'associazione; la corte di merito è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui, nonostante la provata attività gestoria e negoziale, non ha riconosciuto la responsabilità personale del Pi.Pa.

3. Preliminarmente va dato atto che né il ricorrente, né il controricorrente hanno depositato la copia della sentenza impugnata munita dell'attestazione di cancelleria e degli altri dati autentici, ma che, in conformità di quanto statuito da Cass. n. 12971/2024, non può aversi sanzione in rito del ricorso, in quanto il fatto che la sentenza impugnata sia stata pubblicata il 7 febbraio 2023 trova conferma nel fascicolo d'ufficio del merito, consultabile dal Desk.

4. Tanto premesso, il ricorso non è fondato.

4.1. Non fondato è il primo motivo.

Come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte, già con sentenze nn. 28498/2005 e 3033/2013, avevano precisato che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (sia questa costituita o sia invece rimasta contumace) quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare.

Sulla prova documentale nel giudizio di appello nel nuovo contesto del processo civile telematico le Sezioni Unite sono tornate con la più recente sentenza n. 4835/2023, che, nel solco delle suddette menzionate pronunce, ha affermato che:

- il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", operante anche per i documenti (prodotti sia con modalità telematiche sia in formato cartaceo), comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione;

- il giudice d'appello ha, dunque, il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni;

- affinché il giudice d'appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.;

- il giudice d'appello può, inoltre, porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado;

- allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto d'appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.

In conformità di detti principi, il contenuto dei documenti nn. 3 e 6 (prodotti in primo grado dal Ra.An. e non riprodotti nel giudizio di appello dal Pi.Pa.) è stato correttamente ricostruito dalla corte di merito sulla base della descrizione offerta dalla sentenza di primo grado e, d'altra parte, il contenuto di tale ricostruzione non ha formato oggetto di censura.

In definitiva ed in estrema sintesi - fermo restando che: a) l'appellante ha la veste formale di attore ed ha perciò l'onere di provare i fatti che deduce; b) i documenti prodotti, una volta acquisiti, restano tali per tutta la durata del processo (in base al principio di non dispersione), con la conseguenza che un documento, già ritualmente acquisito, non può essere sottratto alla valutazione del giudice di appello per effetto di una scelta della parte (quale quella di non costituirsi ovvero di non produrlo nuovamente) - il motivo viene deciso sulla base del seguente principio di diritto:

"In tema di non dispersione della prova documentale ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello: nel caso in cui il documento abbia formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza impugnata, può utilizzare il documento per come descritto in sentenza, ovvero, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia in tesi difensiva erroneamente pretermesso l'esame di un documento e l'appellante richiami nel proprio atto di

appello un documento prodotto in primo grado dalla controparte (che non si è costituita in appello o comunque, pur costituendosi, non ha riprodotto l'atto), può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo".

4.2. Il motivo secondo ed il motivo terzo sono inammissibili.

Inammissibile è il secondo motivo, in quanto la corte di merito ha ritenuto che il documento sub 3 non fosse configurabile come riconoscimento di debito (e, quindi, fosse inidoneo agli effetti di cui all'art. 1988 c.c.), non contenendo una "chiara ed inequivoca assunzione di debito" da parte del Pi.Pa.: una tale interpretazione, data dalla corte di merito della dichiarazione del 21.12.2019, non essendo affatto implausibile dinanzi all'obiettivo non univocità del testo, sfugge al sindacato di legittimità demandato a questa Corte.

Inammissibile è anche il terzo motivo: sia perché gli ulteriori documenti richiamati non sono stati riprodotti in ricorso, come sarebbe stato necessario ai fini della sua specificità; sia perché la valutazione, che di essi dà la corte di merito, costituisce l'esito di un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità. Peraltro, tale giudizio neppure può dirsi implausibile, in quanto i documenti richiamati al più attestano, nella parte in cui non sarebbero stati tempestivamente disconosciuti, il ricevimento di merce, ma non anche l'avere agito per conto dell'associazione.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in Euro 3.100 per compensi, oltre, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente in favore del competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2025.